

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 15/2011 DEL 13/12/2011*

PAGAMENTO FRAZIONATO PER SOMME PARI O SUPERIORI AD € 1.000

1. Il frazionamento dei pagamenti

Per come certamente già saprete **l'ultima Manovra (cosiddetto Decreto Monti) ha ridotto ad € 1.000 il limite per l'utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari e dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.**

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a partire dallo scorso 6 dicembre non è quindi più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.

Molto spesso i Clienti dello studio si sono posti il dubbio se l'effettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante, singolarmente di importo inferiore alle soglie sopra delineate, ma di ammontare complessivo superiore, debbano essere o meno assoggettati alla disciplina in esame.

Su tale aspetto è intervenuta già da tempo la direzione antiriciclaggio del Ministero dell'Economia con un parere (il n. 28107 dell'8/4/2009) rilasciato in risposta ad alcuni quesiti posti dal Consiglio nazionale del notariato.

Secondo detto parere rilasciato dalla direzione antiriciclaggio, non è ravvisabile la violazione del divieto, nel caso in cui il trasferimento considerato nel suo complesso sia il risultato della adizione di operazioni sostanzialmente distinte e differenziate, quali la pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa, come capita per il pagamento del corrispettivo di somministrazioni, o ancora nell'ipotesi di pagamenti distinti in conseguenza di un preventivo accordo contrattuale tra le parti (come l'ordinario pagamento a rate).

E' pertanto legittimo trasferire in contanti ed in più soluzioni importi singolarmente inferiori a 1.000 euro, ma complessivamente pari o superiori a tale limite massimo, a condizione che il

STUDIO BELCASTRO

frazionamento in “rate” sia connaturato all’operazione stessa oppure sia conseguenza di un preventivo accordo fra le parti, mentre, al contrario, è assolutamente illecito realizzare pagamenti in contanti artificialmente frazionati inferiori a 1.000 euro per dissimulare il trasferimento di somme ingenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora un soggetto debba pagare un proprio fornitore per una fattura di valore complessivo superiore a 1.000 € (esempio € 10.000), sono legittimi eventuali pagamenti rateali per contanti per importi unitari inferiori alla soglia di 1.000 € ove le parti avessero convenuto in tal senso.

Tuttavia, al di là della linea possibilista sopra indicata (sia pur entro i limiti operativi sopra detti), si consiglia vivamente di effettuare sempre tutti i pagamenti con sistemi “tracciabili” evitando l’uso del denaro contante!

Qualora, viceversa, si debba necessariamente procedere a pagamenti frazionati in contanti, si consiglia di farne espressa menzione tra le parti con un accordo scritto oppure con l’esposizione in fattura del fatto che il pagamento delle forniture avverrà in più rate.

Le sanzioni previste per chi non rispetta detti limiti sono determinate in ragione di una percentuale da calcolarsi sull’importo “irregolarmente” trasferito che va dall’1% al 40% con un minimo di € 3.000,00 elevato ad € 15.000,00 per importi che superino gli € 50.000,00.

2. I rapporti tra Clienti e Studio

Facciamo a questo punto espresso richiamo alle nostre precedenti circolari emanate in materia (la n. 2 del 10/4/2006, la n. 13 del 22/10/2006, la n. 6 del 16/3/2008, la n.8 del 13/4/2008, la n. 11 del 6/7/2008, la n. 6 del 3/5/2009, la n. 9 del 6/6/2010, la n. 11 del 9/10/2011 e la 13 dell’1/11/2011), nelle quali abbiamo già abbondantemente tracciato **i maggiori e gravosi obblighi introdotti a carico di alcune categorie professionali, tra cui anche quella dei dottori commercialisti, in tema di “lotta all’evasione, di lotta al “riciclaggio di denaro sporco” e di “lotta al terrorismo”.**

Più precisamente si tratta:

- dell’obbligo di “identificazione” dei propri clienti,
- dell’obbligo di conservazione delle “informazioni”,
- **dell’obbligo di “segnalazione” delle operazioni attive o passive sospette a fini dell’antiriciclaggio e poste in essere dai propri clienti,**
- **dell’obbligo di “comunicazione” delle operazioni attive o passive superiori (oggi) ad € 1.000,00 effettuate dai propri clienti in contanti o con titoli al portatore.**

Tenuto ora conto del forte abbassamento del limite della “libera” circolazione del denaro, appare assolutamente necessario ricordare ai nostri Clienti alcune importantissime considerazioni.

2.1 La “segnalazione” di operazioni sospette di “riciclaggio”

A titolo di mera informazione, **giacché la “qualità” dei clienti che frequentano lo studio non lascia dubbio ad alcuna possibile valutazione negativa**, si ricorda che è fatto carico al professionista di compiere una precisa valutazione delle caratteristiche soggettive ed oggettive delle transazioni poste in essere dai propri clienti.

In concreto **il professionista**, sulla base della propria esperienza e tenendo anche conto della capacità economica e dell’attività concretamente svolta dal proprio cliente, **deve segnalare al Ministero dell’Economia, “in via del tutto riservata”, ogni operazione che induca a ritenere che il denaro o che i beni investiti possano provenire da operazioni basate sulla violazione di una norma penale.**

A tal ultimo proposito è stato da più parti sostenuto che il riferimento **alle valutazioni che il dottore commercialista deve effettuare in tema di possibile obbligo di segnalazione di sospetto di presenza di operazioni di “riciclaggio di denaro sporco”** non debba riguardare solo le ovvie ipotesi in cui il reato presupposto verta in tema di mafia o di terrorismo ma, più semplicemente, debba riguardare anche a tutte le altre possibili ipotesi di possibile utilizzo di denaro derivante da una qualsiasi violazione penale: **si pensi, ad esempio, anche alla violazione fiscale penalmente rilevante.**

La violazione dell’obbligo di “segnalazione”, salvo che il fatto non costituisca addirittura un’ipotesi di reato, è punita con **la sanzione pecuniaria, posta a carico del professionista inadempiente, con un minimo del 5% ed un massimo del 50% dell’importo dell’operazione** posta in essere dal proprio cliente in violazione di legge.

2.2 La “comunicazione” delle operazioni in contanti superiori ad € 1.000,00

Qualora il professionista, nell’esercizio della propria attività, venga comunque a conoscenza della violazione del divieto di trasferimento di **denaro contante per un importo eguale o superiore ad € 1.000,00, ha l’obbligo di “comunicare” all’Ufficio Italiano Cambi anche tale violazione.**

Si tratta invero di un adempimento che non va confuso, neanche a livello lessicale, con quello relativo alla “segnalazione” delle operazioni sospette di “riciclaggio” di cui al punto precedente.

Nel senso che le “comunicazioni” riguardano solo la violazione della norma sulla circolazione del contante, mentre le “segnalazioni” riguardano il sospetto di un’operazione di riciclaggio (anche se, potenzialmente, la violazione “minor” potrebbe proprio rappresentare uno degli indici di presenza della violazione “maior”).

STUDIO BELCASTRO

E' evidente quindi che lo studio non potrà più annotare alcuna operazione finanziaria che superi € 1.000,00 (anche se in forma frazionata, qualora si riferisca ad una sola operazione) salvo che il cliente non evidenzi documentalmente che tale operazione è stata effettuata con idonei strumenti finanziari quali, ad esempio, la fotocopia degli assegni (circolari o bancari "non trasferibili"), la copia del bonifico bancario, ecc.

La violazione dell'obbligo di "comunicazione" è punita con la sanzione pecuniaria, posta a carico del professionista inadempiente, con un minimo del 3% ed un massimo del 30% dell'importo dell'operazione posta in essere dal proprio cliente in violazione di legge.

2.3 La "prima nota" cassa

Più in concreto occorre quindi che tutti i clienti che gestiscono la propria contabilità in regime ordinario "per obbligo o per opzione", comunichino allo studio tutte le operazioni finanziarie indicando le esatte modalità di pagamento e/o di incasso, nonché le più precise modalità di trasferimento di denaro sia in entrata che in uscita, predisponendo quindi una corretta e dettagliata "prima nota contabile".

A tal proposito lo studio ha predisposto un semplice modello elettronico di "prima nota" costruito con l'ausilio di un foglio di calcolo "excell" che ogni collaboratore sarà ben lieto di descrivere e di offrire in sostituzione dei superati, ma sempre utilizzabili modelli cartacei.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Dicembre 2011

PRECEDENTI CIRCOLARI 2011

Numero	Del	Argomento
01/2011	16.01.2011	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3 mila euro Autorizzazione compimento di scambi intracomunitari

STUDIO BELCASTRO

02/2011	07.02.2011	I contratti di leasing immobiliare I finanziamenti del titolare sono ricavi aziendali non dichiarati Eliminazione dei crediti inesigibili Aumento degli interessi legali
03/2011	07.03.2011	Il corretto uso della carta carburante
04/2011	10.04.2011	Reverse charge su cellulari
05/2011	17.04.2011	Il Dps: Documento programmatico della sicurezza Le scadenze fiscali per l'anno 2011
06/2011	08.05.2011	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010 La documentazione per il calcolo dell'Ici del 1° semestre 2011
07/2011	30.05.2011	La cedolare secca sugli affitti
08/2011	18.06.2011	Comunicazioni operazioni iva non inferiori a 3 mila euro
09/2011	06.07.2011	Appalti pubblici: tracciabilità dei flussi finanziari
10/2011	30.07.2011	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
11/2011	09.10.2011	La Manovra-bis o di ferragosto
12/2011	22.10.2011	La Pec (Posta Elettronica Certificata) obbligatoria
13/2011	01.11.2011	Pagamento frazionato per somme pari o superiori ad € 1.000 Addizionale sulle auto potenti Beni aziendali usati dai soci
14/2011	19.11.2011	La distruzione dei beni

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

DICEMBRE 2011

Martedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Giovedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Venerdì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr determinata in ragione del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps – Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Ottobre (versamenti di Novembre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)

- **Iva – Ravvedimento operoso** – Termine per le regolarizzazioni relative al III trimestre dell'anno in corso, con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ordinari e trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria)

- **Imposta comunale sugli immobili – Ici** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata a saldo dell'ICI dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società)

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a versare all'Erario le imposte trattenute ai propri dipendenti e/o pensionati sulla busta paga o sulla cedola di pensione relativa allo scorso mese di novembre

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Martedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Domenica 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Martedì 27

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell’anno in corso dai contribuenti mensili (o trimestrali)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’accisa calcolato sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nella prima quindicina del corrente mese

Mercoledì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Giovedì 29

- ***Unico 2010 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Ravvedimento operoso per omessa presentazione - Imposte sui redditi 2009 - Termine ultimo per la tardiva presentazione, per via telematica e tramite Unico 2010, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750 e 750) relativa allo scorso anno 2009***

- ***Unico 2010 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione regolarmente presentata - Imposte sui redditi 2009 - Termine ultimo per la ripresentazione, per via telematica e tramite Unico 2010, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750 e 760) relativa allo scorso anno 2009 e rettificata per presenza di errori formali e senza applicazione di sanzioni***

- ***Imposta comunale sugli immobili - Ici 2009 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali – Ravvedimento operoso per omessa presentazione – Termine ultimo per la tardiva presentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi per via telematica)***

- ***Imposta comunale sugli immobili - Ici 2009 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali – Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione regolarmente presentata – Termine ultimo per la ripresentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno e rettificata per presenza di errori formali e senza applicazione di sanzioni (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi per via telematica)***

Venerdì 30

- ***Versamenti acconti annuali omessi – Ravvedimento operoso - Termine ultimo per il versamento dei secondi acconti annuali omessi (ires, irpef, irap ed addizionali) con l'aggravio delle sole sanzioni ridotte oltre gli interessi di rito***

- ***Imposta di registro – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° dicembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° dicembre del relativo anno***

Sabato 31

- **Libro inventari** – *Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali* – Redazione dell'inventario (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per coloro che hanno utilizzato il metodo dell'invio telematico)
- **Libri contabili** - *Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali* – Termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per coloro che hanno utilizzato il metodo dell'invio telematico)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di novembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di ottobre
- **Imposta di bollo** – **Metodo virtuale** – Pagamento della sesta rata bimestrale (novembre-dicembre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Archivi magnetici** – Denuncia della tenuta di archivi magnetici attivati durante l'anno in corso
- **Compensi di intermediazione** – **Applicazione della ritenuta ridotta** – Termine entro il quale i percipienti provvigioni possono inviare ai propri committenti la dichiarazione di avvalersi dell'opera di terzi o di dipendenti ai fini dell'applicazione della minore ritenuta
- **Valutazione del magazzino e/o dei lavori in corso di esecuzione** – Termine al quale è necessario fare riferimento per la valutazione delle giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, ecc.) e per la valutazione dei lavori in corso di esecuzione
- **Inps** – **Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) conte-

STUDIO BELCASTRO

nente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

- **Opzioni** – Termine per la comunicazione dell'opzione della tassazione per "trasparenza" per alcune società di capitali "minori"

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)